



Città metropolitana di Venezia

Area Tutela ambientale

Servizio Valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione n. 680 / 2026

Responsabile del Procedimento: ANNA MARIA PASTORE

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA POLETTI ALDO S.R.L. RELATIVO ALLA MODIFICA DI IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI SITO IN VIA PACINOTTI 6 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (VE).

Il dirigente

VISTI

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;

la legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 recante “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)” ed in particolare:

- l’art. 9 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A. per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;

- l’art.11 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico VIA della Città metropolitana.

lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno,

nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 02.02.2026, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29.09.2025, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

l'atto organizzativo n. 5628 del 30/01/2026 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;

il bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 e il Documento Unico di programmazione 2026-2028, approvati con deliberazioni del Consiglio metropolitano, rispettivamente, n. 32/2025 e n. 18/2025 come da ultimo aggiornato;

la sezione operativa (SEO) del DUP 2026-2028 che prevede all'obiettivo strategico 02 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;

il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 02.02.2026 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2026-2028);

- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T. 2026-2028);

- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2026-2028);

- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2026-2028);

RICHIAMATI

il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;

la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il decreto del sindaco metropolitano n. 28 del 30.04.2025 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;

la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;

il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;

l’Allegato tecnico al regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA;

l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA l’istanza, pratica SUAP n.01840400277-24112025-1556, acquisita agli atti con prot. n. 82873 del 25.11.2025 con cui la ditta Poletto Aldo S.r.l., con sede legale in via Don Minzoni 13 San Donà di Piave e sede impianto in via Pacinotti 6 Noventa di Piave, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’integrazione di un forno essiccatore e la dismissione dell’utilizzo di ammoniaca anidra;

CONSTATATO che:

la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7, lettera z.a) e punto 8, lettera t), e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all’espletamento della procedura di verifica di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 12/2024;

la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 11.12.2025 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società Poletto Aldo S.r.l.;

DATO ATTO che:

con nota protocollo n. 87013 del 11.12.2025 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;

in data 10.12.2025 si è riunito il Comitato Tecnico VIA per la presentazione del progetto, convocato con nota prot. n. 84898 del 03.12.2025;

con nota acquisita agli atti con prot. n. 630 del 09.01.2026 Arpav ha trasmesso il contributo istruttorio per la richiesta integrazioni;

con nota prot. n. 1686 del 15.01.2026 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n. 7095 del 04.02.2026; non sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

con nota acquisita agli atti con prot. n. 8867 del 11.02.2026 la ditta ha trasmesso il documento previsionale di impatto acustico revisionato;

la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;

nell’ambito della procedura di verifica di VIA è stata svolta l’istruttoria-tecnico amministrativa di cui alla Fase 3 lettera B) “Valutazione preliminare (Livello I-Screening specifico) dell’Allegato Tecnico al Regolamento Regionale n. 4/2025 in materia di VINCA;

il Comitato VIA nella seduta del 02.03.2026 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n.16446 del 12.03.2026; tale parere include anche il parere motivato positivo di VINCA;

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1- **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 82873 del 25.11.2025, consistente nell'integrazione di un forno essiccatore e nella dismissione dell'utilizzo di ammoniaca anidra dell'impianto di gestione rifiuti pericolosi sito in via Pacinotti 6 Noventa di Piave, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 14851 del 05.03.2026 che fa parte integrante della presente determinazione.

2- **Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata** il progetto consistente nell'integrazione di un forno essiccatore e nella dismissione dell'utilizzo di ammoniaca anidra dell'impianto di gestione rifiuti pericolosi sito in via Pacinotti 6 Noventa di Piave, acquisito agli atti con protocollo n. 82873 del 25.11.2025.

3- Il progetto di cui al punto 1, ai fini della validità del provvedimento di verifica assoggettabilità a VIA deve essere realizzato **entro cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento (**entro il 18/03/2031**). Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla scrivente Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione dell'Impatto Ambientale deve essere reiterata. Se l'istanza di proroga è presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo provvedimento continua ad essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

4- Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii, la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta all'art. 1 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link:
<http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste>

5- Ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis del D.lgs n. 152/06, il proponente, entro i termini di validità disposti dal presente provvedimento (**entro il 18/03/2031**), è tenuto a trasmettere alla scrivente Amministrazione la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.

6- La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

7- Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 20/03/2026, risulta rispettato.

8- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.

9- Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Poletto Aldo S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di Noventa di Piave, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia

10- Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:
http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

La Dirigente
Cristiana Scarpa
atto firmato digitalmente